



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 286 CSAT 10 del 22 giugno 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
 Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO
TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA

DECRETO

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.
2. Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.
4. Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale (se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale (se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.
5. Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.
6. La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.
7. Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
8. All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto

che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analogha dichiarazione dei componenti del Collegio.
10. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.
11. I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.
12. E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Roberto Rotolo

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 22 giugno 2021

APPELLI

Procedimento n.15/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI BIANCAVILLA (CT) Avverso squalifica fino al 30/06/2023 a carico del sig. Gianluca Mazzeo ai sensi del comma 2 dell'art. 5 C.G.S. in quanto capitano.
Campionato C1 C5 Girone "B" Gara: La Madonnina - Città di Biancavilla del 08/05/2021 - C.U. n.237 del 11/05/2021

Premesso che con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivi motivi inviati nei termini la Società A.S.D. Città di Biancavilla ha impugnato la decisione assunta dal

Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Gianluca Mazzeo, irrogatagli nella sua qualità di capitano, debba essere revocata poiché l'autore del gesto violento in danno dell'arbitro dovrebbe individuarsi nella persona del sig. Luca Urso come da dichiarazione dallo stesso resa e che viene allegata al gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale con provvedimento assunto in data 18/05/2021, attese le incongruenze della dichiarazione resa dal sig. Luca Urso, rinviava il procedimento all'udienza odierna e trasmetteva nel contempo gli atti alla Procura Federale affinché questa svolgesse le relative indagini al fine di accertare il reale autore del gesto violento in danno del DDG.

Quest'ultima, con pec del 19.06.2021, trasmetteva la relazione relativa alle indagini espletate, che a sua volta veniva trasmessa da questa Corte alla reclamante giusta pec del 21.06.2021 a cui assegnava un termine per eventuali memorie.

Nel termine assegnato nulla è pervenuto.

Ciò posto e alla luce di quanto accertato dalla Procura Federale, la cui relazione viene pienamente condivisa da questa Corte, non vi è dubbio che il DDG sia stato colpito da un calcio sferratogli da un calciatore, allo stato rimasto ignoto, non potendo, di contro, tale gesto attribuirsi al sig. Luca Urso il quale ha confermato, in sede di audizione al rappresentante della Procura Federale che dopo avere colpito il DDG con uno schiaffo tentava, senza riuscirvi di colpirlo con un calcio.

In conseguenza del rigetto del proposto reclamo va revocato il provvedimento cautelare con cui è stata sospesa l'esecuzione della squalifica a carico del capitano sig. Gianluca Mazzeo il quale, sebbene al momento degli incidenti ha fatto quanto in suo potere per difendere l'incolumità del DDG, non ha ritenuto, di contro, di collaborare con il rappresentante della Procura nell'individuazione del calciatore che ha colpito con un calcio il DDG rilasciando dichiarazioni che tendevano a confermare la versione del sig. Urso e che non hanno trovato riscontro nei successivi accertamenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale:

- a) Rigetta il proposto appello perché infondato;
- b) Per l'effetto revoca la sospensione cautelare della squalifica inflitta fino al 30.06.2023, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del C.G.S., a carico del capitano sig. Gianluca Mazzeo;
- c) Dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva di € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 giugno 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA